

**IL DIRETTORE DELL'UFFICIO RISORSE
DELLA DIREZIONE INTERREGIONALE PER LA TOSCANA, LA SARDEGNA E UMBRIA**

VISTO lo Statuto dell'Agenzia;

VISTO il Regolamento dell'Agenzia;

VISTO il D. Lgs del 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche;

VISTO il D.M. 28 dicembre 2000, n. 1390 istitutivo, tra l'altro, dell'Agenzia delle Dogane;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

VISTO il D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il "Manuale delle procedure dell'attività negoziale" dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, approvato dal Comitato di Gestione con delibera n. 325 del 15 dicembre 2016;

VISTO il D.L. n. 95 del 2012 (*Spending Review*) convertito con modificazioni dalla L. 135 del 2012 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di cui all'art.26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza o acquisto;

VISTO il Piano degli acquisti di beni e servizi 2019-2020 che prevede l'attivazione del servizio di facchinaggio per gli uffici con sede in Sardegna;

CONSIDERATO che, per ordinarie esigenze del funzionamento dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, è necessario acquisire una serie di servizi "a richiesta" comprendenti attività di facchinaggio interno ed esterno, trasporto, trasloco di beni vari, per il periodo di 36 mesi, tenendo conto delle necessità di tutti gli Uffici destinatari dei servizi, presenti sul territorio della regione Sardegna;

RITENUTO di non procedere alla suddivisione dell'appalto di che trattasi in lotti funzionali ai sensi dell'art. 51 D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. in quanto si prevede un'attività di movimentazione di materiali vari di consumo e altro, di carattere standard e tra tutte le sedi dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli della regione Sardegna, che necessità di assicurare un'efficace e coordinata fruizione delle attività in cui si articola il servizio e che, pertanto, le sopra riportate condizioni non consentono la suddivisione dell'intervento in oggetto in lotti prestazionali, funzionali o geografici;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore stimato degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture è calcolato sull'importo totale massimo pagabile al netto dell'IVA all'appaltatore, comprensivo di qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto;

STIMATO in € 100.000,00 oltre IVA., il valore massimale presuntivo del servizio di che trattasi, calcolato sulla base dei correnti prezzi di mercato, da individuarsi come importo massimale della attivanda procedura di gara; in particolare tenendo conto, per il periodo di 36 mesi:

- del fabbisogno stimato in n. 2.450 ore di facchinaggio interno e n. 2.690 ore di facchinaggio esterno;
- della base d'asta oraria determinata rispettivamente in € 18,50 + IVA per facchinaggio interno e € 19,80 + IVA per facchinaggio esterno;
- dell'importo di € 1.413,00 + IVA per oneri per la sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a ribasso;

PRECISTATO che, trattandosi di appalto interamente a misura, l'importo di cui sopra non è vincolante per la stazione appaltante che richiederà il servizio al bisogno e secondo necessità contingenti delle varie sedi della regione Sardegna e nulla sarà dovuto per le eventuali somme non utilizzate alla scadenza del periodo contrattuale;

RITENUTO, tuttavia, di prevedere, nei documenti di gara, in base al combinato disposto dei commi 11 e 12 dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, l'opzione di una proroga tecnica del contratto per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente entro il limite massimo di un quinto (c.d. quinto d'obbligo) dell'importo di aggiudicazione del contratto e comunque per un periodo massimo di 12 mesi;

TENUTO CONTO che per l'analisi del costo orario della manodopera sono state prese a riferimento le tabelle ministeriali del CCNL per dipendenti di imprese di pulizie e multiservizi con decorrenza luglio 2013 in assenza di aggiornamenti successivi e che, nel caso, per l'appalto in questione risulterebbe utilizzabile, anche se meno diffuso, anche il CCNL Trasporto merci, Spedizioni e Logistica;

VISTO il combinato disposto degli artt.1 del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, e art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall'articolo 1 comma 130 della L. 145/2018 (legge di stabilità 2019), che impone il ricorso agli strumenti di acquisto (tra i quali in primis quello delle convenzioni) messi a disposizione da "Consip s.p.a." (società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici) per gli affidamenti relativi a beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00;

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attive convenzioni relative all'oggetto alle quali poter eventualmente aderire, ex art. 26 l. n. 488/1999;

PRESO ATTO della presenza sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), dell'iniziativa "Servizi", area merceologica "Gestione Immobili", categoria "Servizi di

logistica”, sottocategoria costituita da “*Servizi di trasloco, Servizi di facchinaggio, Servizi di movimentazione e magazzinaggio e Gestione degli archivi*”;

CONSIDERATO che per il contratto troverà applicazione la facoltà di recesso, prevista dall’art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012 nonché dal Manuale delle procedure dell’attività negoziale dell’Agenzia, da attivarsi nel caso in cui, in corso di esecuzione dei contratti, si renda disponibile una Convenzione Consip avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;

RITENUTO legittimo ed opportuno adottare come criterio d’aggiudicazione quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 4 lett. b) del D.Lgs.50/2016, trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

RITENUTO legittimo ed opportuno di procedere celermente, alla luce dell’entità dell’importo contrattuale nonché per motivi logistici, all’acquisizione della fornitura con apposita RDO invitando tutti gli operatori economici iscritti sul MePA all’iniziativa “*Servizi di logistica*” - sottocategoria “*Servizi di trasloco, Servizi di facchinaggio, Servizi di movimentazione e magazzinaggio e Gestione degli archivi*” aventi sede di affari e sede legale impresa nella Regione Sardegna, luogo di svolgimento del servizio de quo, e con iscrizione all’Albo Nazionale Autotrasportatori per Trasporto merci – carico – oltre 3,5 tonnellate, con il fine di ottenere un prezzo più concorrenziale, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che tale l’intervento è stato contemplato nel programma biennale approvato (2019-2020) per l’acquisto di beni e servizi ex art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., n. CUI 97210890584201900128, e che l’importo necessario per l’acquisto del servizio de quo è imputabile alla voce di conto di budget **FD05100030** “*Conti budget 0030: PULIZIA UFFICI, GUARDIANIA E VIGILANZA*” afferente l’articolo col codice **C05.0012.0040** “*Servizi di trasporto trasloco e facchinaggio*” in carico, *pro quota*, a tutti gli Uffici interessati, quali Centri di Costo, la cui capienza, per gli esercizi finanziari interessati, è già stata assicurata con l’approvazione del suddetto Programma Biennale degli acquisti e verrà costantemente alimentata all’atto dell’assegnazione del budget annuale, in relazione alle specifiche esigenze;

DATO ATTO che il contratto sarà stipulato interamente a misura ai sensi dell’art. 3 lett. eeeee) d.lgs 50/2016, e pertanto l’importo posto a base di gara per il periodo contrattuale è solo presuntivo e il corrispettivo è dato dai prezzi unitari indicati in sede di gara con l’offerta economica per i singoli servizi offerti, oltre IVA, moltiplicato per le quantità effettivamente rese;

CONSIDERATO che è stato attribuito il codice identificativo gara (CIG) 8063533DEC;

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e l’articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016.

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1

- di indire, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) e comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 la procedura negoziata sotto soglia, da effettuarsi tramite Richiesta di Offerta sul MEPA, per l'affidamento di un "appalto a misura" per servizi a richiesta comprendenti attività di facchinaggio interno ed esterno, trasporto, trasloco di beni vari, da eseguire presso le sedi degli Uffici della Direzione Interregionale della regione Sardegna;

ARTICOLO 2

- di utilizzare per l'aggiudicazione il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 – lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, in quanto trattasi di una fornitura con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

ARTICOLO 3

- di invitare a partecipare alla procedura di gara tutti gli Operatori economici, con sede di affari e sede legale impresa nella Regione Sardegna, luogo di esecuzione del servizio, e con iscrizione all'Albo Nazionale Autotrasportatori per Trasporto merci – carico – oltre 3,5 tonnellate, fra quelli abilitati nell'iniziativa del MEPA "Servizi", area merceologica "Gestione Immobili", categoria "Servizi di logistica", sottocategoria costituita da "Servizi di trasloco, Servizi di facchinaggio, Servizi di movimentazione e magazzinaggio e Gestione degli archivi";

ARTICOLO 4

- di stabilire l'importo massimale dell'appalto a misura, al netto dell'opzione di proroga tecnica, in € 100.000,00 IVA esclusa, comprensivo di oneri della sicurezza pari a € 1.413,00 non soggetti a ribasso, e che, trattandosi d'importo a base di gara solo presuntivo, il corrispettivo dei singoli servizi a richiesta è dato dai prezzi unitari indicati in sede di gara con l'offerta economica per i singoli servizi offerti, oltre IVA, moltiplicato per le quantità effettivamente rese per il periodo dell'affidamento e comunque fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale;

ARTICOLO 5

- di disporre che l'affidamento avrà una durata di 36 mesi a decorrere dalla stipula del contratto di fornitura del servizio, oppure, se precedente, fino alla data di esaurimento del massimale fissato in euro € 100.000,00 IVA esclusa.

ARTICOLO 6

- di procedere alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97, comma 2, del D.lgs 50/2016 solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse e, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016, l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e 2 bis, in caso di offerte pari o superiori a 10.

ARTICOLO 7

- di aggiudicare anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida;

ARTICOLO 8

- di approvare, quali documenti di gara contenenti le clausole negoziali essenziali, il disciplinare-condizioni particolari di contratto, il capitolato tecnico e gli allegati, che costituiscono parte integrante della presente;

ARTICOLO 9

- Responsabile dell'esecuzione del contratto è il Dirigente della Struttura richiedente centro di costo.

- Lo scrivente Dirigente è Responsabile Unico del Procedimento.

- La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Firenze, 18 ottobre 2019

Il Direttore dell'Ufficio Risorse

Dott.ssa Daniela Guiducci

Firma digitale